

IL CREDITO SCOLASTICO **Allegato al Ptof a.s. 2025/2028**

Normativa di riferimento: D.P.R 122/09; d.lgs. n.62/2017; art.11 L. 150 del 1/10/2024; D.L. 127/2025

Il credito scolastico viene attribuito nel triennio e concorre a determinare la votazione complessiva dell'esame di Stato.

Il credito scolastico:

1. deve essere attribuito a tutti gli studenti ammessi a frequentare la classe successiva,
2. è attribuito in relazione alla media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale,
3. è individuato nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nel d.lgs. n.62/2017;
4. va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media dei voti, anche del voto di comportamento.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

L'istituto del credito scolastico è stato introdotto, rispettivamente, dall'art. 11 e dall'art 12 del D.P.R. 323/98 (Regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria) e riformato dal D.Lgs 62/2017. La legge 150 del 1/10/2025, come modificata dal Decreto-Legge 9 settembre 2025, n. 127 convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2025, n. 164, ha introdotto importanti cambiamenti nell'attribuzione del credito scolastico.

ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti.

Con la tabella di cui all'allegato A è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 13, comma 4, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso. La tabella di cui all'allegato A si applica anche ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità. Per i candidati che svolgono l'esame di Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 la stessa tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di corso.

Con delibera n.70 del 30/6/2025, il Consiglio d'Istituto ha recepito il dettato normativo della Legge 150/2025. Dall'a.s. 2025/2026, il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi.

Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.

Non si dà luogo all'attribuzione del credito scolastico per gli anni in cui lo studente non consegue la promozione alla classe successiva.

Attribuzione credito scolastico (allegato A)

Media dei voti	Fasce di credito III ANNO	Fasce di credito IV ANNO	Fasce di credito V ANNO
M < 6	-	-	7-8
M = 6	7-8	8-9	9-10
6 < M ≤ 7	8-9	9-10	10-11
7 < M ≤ 8	9-10	10-11	11-12
8 < M ≤ 9	10-11	11-12	13-14
9 < M ≤ 10	11-12	12-13	14-15